



## **COMUNE DI SESTU**

**SETTORE :** **Personale, Informatica, Protocollo,  
Attività Produttive, Commercio e  
Agricoltura**

**Responsabile:** **Farris Filippo**

**DETERMINAZIONE N.** **723**

**in data** **24/06/2022**

**OGGETTO:**

Affidamento servizio esecuzione visite mediche al personale in qualità di medico del lavoro competente ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/2008. CIG ZBA36EFAB0

**COPIA**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che il decreto legislativo n.81/2008 emanato in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevede che:

- ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), il datore di lavoro provvede alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi e secondo le modalità stabilite dall'articolo 41 del medesimo decreto rubricato "Sorveglianza sanitaria";
- a norma dell'articolo 39, comma 2, il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
  - dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
  - libero professionista;
  - dipendente del datore di lavoro;

preso atto che l'incarico per l'espletamento dei compiti di medico del lavoro, affidato con la determinazione n.292 del 02/04/2020 all'ATS Sardegna - ASSL di Cagliari, con sede in Selargius in Via Piero della Francesca 1, nella persona del dott.Aldo Monni medico dirigente presso la suddetta ATS, è scaduto in data 31/12/2021;

ritenuto pertanto necessario provvedere all'affidamento dell'incarico di medico del lavoro competente ad effettuare la sorveglianza sanitaria ex articoli 41 e 42 del D.lgs.81/2008;

visto l'articolo 192 del decreto legislativo n.267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

dato atto che, ai sensi del citato articolo 192 del decreto legislativo n.267/2000:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di affidare ad un competente medico del lavoro la sorveglianza sanitaria ex articolo 41 del D.lgs. 81/2008 presso il Comune di Sestu;
- l'oggetto del contratto riguarda lo svolgimento di prestazioni professionali in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- le clausole essenziali sono riportate all'interno della lettera commerciale che l'incaricato dovrà sottoscrivere per accettazione e si riferiscono all'effettuazione da parte del nominato medico competente di n.15 visite mediche in favore del personale dipendente nell'ambito degli adempimenti previsti dal citato decreto legislativo n.81/2008;

visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 recante "codice dei contratti pubblici", come integrato e modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56 e da ultimo con decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, ed in particolare:

- l'articolo 32, comma 2 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento,

l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

- l'articolo 36, comma 2, lettera a), ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'articolo 36, comma 7, a norma del quale l'ANAC stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;

viste le linee guida n.4 approvate dall'ANAC con delibera n.1097 del 26/10/2016 e aggiornate al Decreto Legislativo n.56/2017 con delibera n.206 del 01/03/2018 e n.636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55, in merito alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici, ed in particolare:

- il punto 3.1 ai sensi del quale l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici;
- il punto 3.5 ai sensi del quale qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 95, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, gli affidamenti possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo e ai sensi del comma 5 del medesimo articolo le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione sulla base del suddetto comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta;
- il punto 3.7 il quale stabilisce che fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;
- il punto 4.1.3 nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici; le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei

contratti pubblici prendono avvio con la determina a contrarre o con atto ad essa equivalente, contenente, tra l'altro, l'indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni. Il contenuto del predetto atto può essere semplificato, per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, nell'affidamento diretto nell'amministrazione diretta di lavori;

- il punto 4.2.2 ai sensi del quale per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- il punto 4.4.1 ai sensi del quale, come previsto dall'articolo 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici;
- il punto 5.1.3, ai sensi del quale le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento;

atteso che in materia di acquisizione di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni rileva anche il decreto legge n.95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.135/2012, che nel favorire sempre più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n.

115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.207/2010 (art. 1, comma 450, legge n.296/2006, da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n.145/2018);

constatato che alla data odierna, presso il sito <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/index.html> è attiva la convenzione Consip "Gestione Integrata Sicurezza" ed.4, lotto 5, stipulata con la società Consilia CFO s.r.l., con sede legale in Roma, Giacomo Peroni n. 130, P. IVA 11435101008, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito, oltre che dalla stessa, dalla mandante Sources S.r.l. con sede in Roma, Via Valle Corteno n.75, P. IVA13601491007 e dalla mandante Ergocenter Italia S.r.l., con sede legale in Bari, via Dieta di Bari n.38, P. IVA 05392070727, con scadenza 01/09/2022, CIG 6522756C85, che consente l'acquisizione del necessitato servizio;

considerato che:

- con mail inviata il 01/04/2022 si richiedeva alla Ergocenter Italia S.r.l. un incontro volto, tra l'altro, a discutere le modalità, i tempi e i costi per procedere mediante adesione alla citata convenzione alla nomina del competente medico del lavoro;
- in data 13/04/2022, tramite mail, la Ergocenter Italia S.r.l. richiedeva l'invio di alcuni dati necessari alla formulazione del preventivo in questione e nello specifico "l'organico aggiornato comprensivo di mansioni e scadenziario attuale per poter stimare le visite da fare nei prossimi anni";
- con mail datata 13/04/2022 si provvedeva ad inviare alla suddetta Ergocenter Italia un prospetto riportante tutti i dati del personale dipendente necessari all'elaborazione di un preventivo di spesa;
- in data 03/05/2022, in assenza di riscontro, si inviava una mail al fine di sollecitare la società in questione ad adempiere a quanto richiesto;
- in data 16/05/2022 la Ergocenter inviava un prospetto di costo contenente alcune voci non considerabili nel quadro della spesa complessiva in quanto non afferenti alle esigenze dell'Ente; sulla base di ciò si conveniva l'invio di un nuovo prospetto rettificato;
- in assenza di un positivo riscontro si provvedeva a sollecitare la trasmissione del prospetto rettificato mediante numerose telefonate;
- in data 22/06/2022 è pervenuto il richiesto prospetto di costo rettificato, il quale, previa valutazione dell'Ente, diverrà oggetto del piano dettagliato delle attività (PDA) redatto dall'operatore economico aggiudicatario nei termini indicati nella convenzione;
- l'adesione alla suddetta convenzione comporta l'attesa di tempi che non consentono di dare continuità al servizio di medico del lavoro e pertanto si rende necessario effettuare un affidamento provvisorio avente ad oggetto la sola effettuazione di visite mediche ex articolo 41 del d.lgs.81/2008 (ovvero visite periodiche, su richiesta del lavoratore, in occasione di cambio di mansione, in occasione di cessazione del rapporto di lavoro, visita preventiva in fase preassuntiva o precedente la ripresa del lavoro in caso di assenze superiori a 60 giorni), nelle more dell'ultimazione del procedimento di adesione;

- con nota protocollo n.21716 del 22/06/2022 il dott.Aldo Monni ha manifestato, al fine di dare continuità al servizio di medico del lavoro competente, la propria disponibilità ad effettuare le visite mediche ex articolo 41 e 42 del D.lgs.81/2008 ad un prezzo onnicomprensivo di euro 36,00 ciascuna;
- l'affidamento in oggetto viene effettuato direttamente nei confronti del dott.Aldo Monni che svolge l'attività di medico specializzato in medicina del lavoro in regime di libera professione;

preso atto che sulla base della Convenzione Consip Gestione Integrata Sicurezza ed.4, lotto 5, il costo per l'esecuzione di una visita medica con giudizio di idoneità e cartella sanitaria (periodica, su richiesta del lavoratore, in occasione di cambio di mansione, in occasione di cessazione del rapporto di lavoro, preventiva in fase preassuntiva, precedente la ripresa del lavoro) è pari a euro 36,00 e che pertanto l'importo unitario dell'affidamento non può essere superiore a tale soglia in base alle disposizioni vigenti in materia;

visto il decreto legge 16 luglio 2020, n.76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ed in particolare l'articolo 1 recante "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia" nel testo da ultimo modificato dal decreto legge n.77/2021, ha previsto che, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID 19 in deroga agli articoli 36, comma 2 e 157, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del medesimo decreto legislativo, le stazioni appaltanti, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023, procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

visto il parere ANAC 3 agosto 2020;

dato atto che per l'acquisizione della fornitura in parola si è stimato il sostenimento di un costo pari a euro 540,00 esenti Iva;

ritenuto pertanto di poter procedere, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia, nonché di trasparenza, di tempestività e correttezza all'affidamento al dott.Aldo Monni dell'incarico di medico del lavoro competente dell'effettuazione di n.15 visite mediche con giudizio di idoneità e cartella sanitaria ex articolo 41 del D.Lgs.81/2008 (nello specifico visite periodiche, su richiesta del lavoratore, in occasione di cambio di mansione, in occasione di cessazione del rapporto di lavoro, preventive in fase preassuntiva, precedenti la ripresa del lavoro);

visto il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e constatato che gli stanziamenti sussistenti sul capitolo di spesa n.310/2022 (Spese per accertamenti sanitari relativi al

personale) risultano sufficienti a garantire la copertura finanziaria dell'affidamento dell'incarico in oggetto;

dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n.136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (CIG), così come attribuiti dall'ANAC;
- in merito all'affidamento in oggetto in data 24/06/2022 è stato ottenuto il CIG n.ZBA36EFAB0;
- è stata acquisita dal dott.Aldo Monni la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445 dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici ove previsti.

visto il decreto legislativo n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n.42/2009;

vista la legge n.241/1990;

attestata in capo ai sottoscritti firmatari del provvedimento, ai fini della definizione del procedimento in oggetto, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente o dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta n.220/2013;

attestata altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo n.267/2000;

#### DETERMINA

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della proposta del dott.Aldo Monni di effettuare, al fine di dare continuità al servizio prestato dal medico del lavoro competente nelle more della definizione del procedimento di adesione alla Convenzione Consip "Gestione Integrata Sicurezza" ed.4, lotto 5, CIG 6522756C85, le visite mediche di cui all'articolo 41 e 42 del D.Lgs.81/2008 ai lavoratori e collaboratori dell'Ente ad un costo unitario di euro 36,00 comprensivo di qualsiasi onere finanziario e previdenziale correlato;
3. di affidare, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, l'incarico di medico competente, limitatamente all'effettuazione sino ad un massimo di n.15 visite mediche con giudizio di idoneità e cartella sanitaria ex articolo 41 e 42 del d.lgs.81/2008 (nello specifico visite periodiche, su richiesta del lavoratore, in occasione di cambio di mansione, in occasione di cessazione del rapporto di lavoro, preventive in fase preassuntiva, precedenti la ripresa del lavoro), al dott.Aldo Monni, medico chirurgo con specializzazione in medicina del lavoro;
4. di dare atto che il costo di ciascuna visita medica è pari a euro 36,00 comprensivo di qualsivoglia onere fiscale e previdenziale;
5. di dare atto che il corrispettivo per l'acquisizione del servizio necessitato è pari a complessivi euro 540,00 esenti Iva;

6. di garantire la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 540,00 impegnando il medesimo importo sul capitolo di spesa n.310 del bilancio 2022;
7. di dare atto che l'affidamento in oggetto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi di quanto disposto dall'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
8. di subordinare il pagamento dei corrispettivi correlati all'esecuzione dei servizi oggetto di affidamento anche con riferimento al rispetto del disposto di cui all'articolo 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
9. di dare atto che, ai fini del principio della competenza finanziaria, l'obbligazione derivante dalla presente avrà presumibile scadenza entro l'anno 2022;
10. di individuare nel dott.Filippo Farris il responsabile del procedimento in oggetto ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge n.241/1990.

L'Istruttore  
Alessandro Scano

Il Responsabile del Settore  
dott.Filippo Farris





# COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

## ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 723 del 24.06.2022

Oggetto: Affidamento servizio esecuzione visite mediche al personale in qualità di medico del lavoro competente ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/2008. CIG ZBA36EFAB0

---

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo
U	2022	310	0	D00723	1	Incarico nomina medico del lavoro competente ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/2008. CIG.....	12113	540,00

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)**

Sestu, 24.06.2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*F.to Filippo Farris*

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 28.06.2022

L'impiegato incaricato